

STATUTO ASSOCIAZIONE

PARTE PRIMA

GENERALITA'

Art.1

Costituzione e denominazione

- 1.1 E' costituita con Sede in Cagliari, presso i locali della Casa di accoglienza dell'Ospedale A. Businco in Via Jenner snc, l'Associazione di Volontariato denominata " per la Vita..." in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
- 1.2 L'Associazione "...per la Vita...", si ispira ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito della regione Sardegna esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- 1.3 L'Associazione dovrà utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art.2

Durata e carattere dell'Associazione

- 2.1 L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci con la presenza e il voto di almeno $\frac{3}{4}$ del numero dei soci stessi e a mente del successivo art.27.
- 2.2 L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale.

Art.3

Scopi dell'Associazione

- 3.1 L'Associazione ha lo scopo di divulgare una corretta informazione sulle malattie neoplastiche, di contribuire a sostenere i costi delle ricerche scientifiche sulle neoplasie, di operare per la prevenzione di queste, di promuovere e favorire tutte le iniziative che mirino al miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria e psicologica delle persone affette da neoplasie e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato senza fine di lucro, utilizzando anche la forma di Auto Muto Aiuto (AMA) in gruppi di persone che condividono la stessa condizione esistenziale o le stesse difficoltà con l'ausilio di psicologi, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'Associazione che potrà

a) patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, attività scientifico- culturali , pubblicazioni ed attività;

- b) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle neoplasie;
- c) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca e assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione e la cura delle neoplasie;
- d) promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza domiciliare ai pazienti;
- e) nell'ambito di quanto previsto al punto b e c, promuovere la formazione di nuovi ricercatori;
- f) facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle neoplasie, alla loro importanza sociale, e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori;
- g) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e di programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
- h) collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia nell'assistenza sanitaria, psicologica, psicoterapica e sociale in favore delle persone affette da neoplasie e dei loro familiari;
- i) promuovere, supportare e attivare iniziative nel campo della bioetica e della bioetica clinica, con l'eventuale istituzione di un comitato etico.

3.2 Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio, ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati, promuoverà a carattere di temporaneità manifestazioni pubbliche mirate alla raccolta fondi al fine del conseguimento degli scopi statutari. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi.

Art.4 ***Strumenti***

4.1 Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenuto conto di quanto previsto dalle leggi n°1 e n° 197 del 1991, l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare, in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazione di enti o di società che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di cui all'art. 17 c.c., nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto;

4.2 L'associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni, donazioni, eredità e legati.

Art. 5 ***Soci***

5.1 Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18°anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

5.2 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

5.3 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

5.4 I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza dell'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

5.5 I soci si dividono nelle seguenti categorie

- a) fondatori , coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) ordinari, coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
- c) sostenitori, coloro che contribuiscono economicamente a finanziare le attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari,
- d) onorari, coloro cui l'Associazione deve particolare riconoscenza, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

5.6 La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art.6 ***Patrimoni e bilanci***

6.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote versate dai Soci ordinari;
- b) da contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;

d) da contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese sussidi da parte dello Stato e delle regioni, nonché di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, dalla Comunità europea e dalla comunità internazionale (?)

e) da proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse della Associazione e da questa autorizzate;

f) da ogni altra entrata

6.2 Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell'Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.

6.3 L'esercizio sociale comincia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

6.4 Per ogni anno finanziario, il Consiglio di amministrazione presenta all'Assemblea ordinaria dei Soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché il bilancio preventivo dell'anno in corso.

6.5 E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

6.6 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO

Art.7 *Organi*

7.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente e due Vice presidenti
- 4) Il Collegio dei revisori
- 5) Il Collegio dei Probiviri

CAPO 1 ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.8 *Partecipazione all'Assemblea*

8.1 I soci ordinari hanno il diritto di partecipare e di votare nelle Assemblies, ordinarie e straordinarie, dell'Associazione che sono presiedute dal Presidente. Alle stesse possono partecipare il Collegio dei revisori e il comitato scientifico senza diritto di voto. In mancanza del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice presidente, in ordine di anzianità anagrafica, ovvero dal consigliere più anziano.

Art.9
Competenze dell'Assemblea

9.1 E' di competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le quote dei soci, ove non vi provveda il Consiglio Direttivo
- b) determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- c) eleggere i tre membri effettivi, due supplenti e il presidente del Collegio dei revisori;
- d) eleggere il Presidente dell'Associazione e due Vice presidenti, con il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo, in caso di impedimento o assenza, disgiuntamente e in ordine di anzianità anagrafica, anche nella rappresentanza dell'Associazione;
- e) discutere e deliberare l'approvazione di bilanci annuali, preventivo e consuntivo, ed il programma delle attività presentate dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati quando soggetti all'autorizzazione governativa ai sensi dell'art. 17 del c.c.

10.2 In sede straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art.10
Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo.

10.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata di un terzo dei soci ordinari, indirizzata al Presidente dell'Associazione
- c) su richiesta, scritta e motivata, del Collegio dei revisori.

10.3 Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno 15 giorni, a mezzo invito per posta, brevi manu, organi di stampa, per fax, indirizzata ai soci al domicilio risultante dal libro soci, e che contenga l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere diverso anche dalla sede dell'Associazione.

10.4 L'Avviso può contenere la data per la seconda convocazione, che comunque non deve aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art.11
Costituzione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà di uno o più soci ; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

11.2 L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, per le modificazioni statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, a norma dell'art.21 c.c..

11.3 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio che ne dichiara vera la firma, perché apposta in sua presenza. Non sono ammesse più di due deleghe a persona.

11.4 I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti in forma sintetica dal segretario in carica, o, in sua assenza, e solo per quella seduta, da persona scelta tra i presenti dal Presidente di Assemblea.

11.5 Il Presidente dell'Associazione ha inoltre la facoltà, quando vi siano all'ordine del giorno modificazioni statutarie, e in tutte le volte in cui lo riterrà più opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea. La redazione del verbale da parte del notaio sarà obbligatoria qualora vi sia all'ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione.

Art.12

Deliberazioni dell'Assemblea

12.1 Ogni socio ordinario ha diritto al voto nelle deliberazioni assembleari.

12.2 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto, né possono rappresentare altri soci.

12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con la presenza di almeno la metà dei soci ed a maggioranza di voti. In seconda convocazione, la deliberazione dell'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

12.4 Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede alle nomine degli organi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori. In caso di parità di voto si considera eletto, rispettivamente:

- consigliere, chi sia il socio da maggior tempo
- revisore, il socio con precedenza su un non socio, e tra soci, quello che lo sia da maggior tempo.

12.5 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a norma dell'art.21. c.c.

12.6 Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

12.7 Le deliberazioni sull'Assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constare nel verbale trascritto nell'apposito libro dei verbali di assemblee; tale verbale deve essere sottoscritto, di regola, dal Presidente e dal Segretario e, dal notaio, se presente.

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Composizione del Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è formato da 7 a 11 undici membri, scelti preferibilmente tra i soci ordinari dell'Associazione.

13.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

13.3 Nell'intervallo di tempo tra le due assemblee sociali, ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere, attraverso cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri così nominati rimangono in carica fino all'Assemblea successiva.

13.4 In caso di dimissioni decesso, decadenza od altro impedimento della maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio cessa dall'Ufficio; gli amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la ricostituzione del Consiglio Direttivo e, nel frattempo, rimangono in carica per la gestione ordinaria.

13.5 In caso di cessazione tutti i consiglieri, il Collegio dei revisori provvederà alla gestione ordinaria ed alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove nomine.

Art. 14

Convocazione del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a quadrimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre dei componenti o il Collegio dei revisori. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Collegio viene convocato dal Collegio dei revisori.

14.2 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione o dal Segretario, con lettera raccomandata, da inviare ai membri 5 giorni prima. Le convocazioni possono essere effettuato oltre che per iscritto, anche con lettera consegnata a mano, con fax, e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

14.3 In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite lettera consegnata a mano, telegramma, posta, fax, da spediti almeno quarantotto ore prima.

14.4 In mancanza della formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica.

Art.15

Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo

15.1 Le Adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano.

15.2 Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano; in caso di parità prevale il voto del presidente di adunanza.

15.3 Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario, che di regola redige il verbale, i revisori ed il comitato scientifico.

15.4 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare dal verbale che, trascritto nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.16 ***Competenze del Consiglio Direttivo***

16.1 Al Consiglio Direttivo competono le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo associativo, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) curare, promuovere e predisporre i rapporti col volontariato, il personale medico e non medico di tutte le strutture socio sanitarie con cui l'associazione collabora;
- e) deliberare l'accettazione di domande per l'ammissione di nuovi soci;
- f) deliberare l'esclusione dei soci;
- g) eleggere i componenti del comitato scientifico ed il suo presidente, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia per gravi motivi sopraggiunti;
- h) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione di attività, ed infine attuare tutte le iniziative del caso con facoltà di delegarne tutta o in parte l'attuazione;
- i) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma di Statuto;
- l) in caso di necessità o urgenza, quanto previsto alla lettera f) dell'art.9 nelle competenze dell'Assemblea, salvo ratifica della medesima;
- m) cambiare la sede dell'Associazione
- n) nominare il Segretario
- o) nominare il Tesoriere
- p) determinare le quote dei soci ordinari.

CAPO III **IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Art.17 ***Competenze del Presidente***

17.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha in uso la firma sociale. A tal riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni. In caso di assenza o impedimento vi provvederà un Vice presidente.

17.2 Il Presidente ha il compito, con l'ausilio del Segretario di convocare o presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, di sovrintendere, in particolare, alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle delibere stesse negli appositi libri.

Art.18
Elezione del Presidente

18.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e ,comunque, fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

18.2 In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o in sua mancanza, dall'altro Vice presidente.

CAPO IV
COLLEGIO DEI REVISORI

Art.19
Composizione del Collegio dei revisori

19.1 Il collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea dei soci.

19.2 I membri del Collegio vengono scelti di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili e degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri; i revisori durano in carica per un triennio, svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo diversa deliberazione assembleare, e sono rieleggibili.

Art.20
Competenze del Collegio dei revisori

20.1 Al Collegio dei revisori compete:

- a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle risultanze contabili;
- b) presentare all'Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico- finanziario;
- c) provvedere, occorrendo e a norma del presente statuto, a richiedere la convocazione od a convocare l'Assemblea dei soci od il Consiglio Direttivo, ed a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.

Art.21
Competenze del Collegio dei Proviviri

21.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio di Proviviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare la vigilanza sulle attività del'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

CAPO V
COMITATO SCIENTIFICO

Art.22
Istituzione e composizione del comitato scientifico

22.1 Il Consiglio Direttivo può istituire un comitato scientifico come appresso stabilito.

22.2 Il comitato scientifico dovrà essere composto da tre o cinque persone, anche non socie, tra le quali un presidente, per la durata di un triennio rinnovabile.

Art.23

Competenze del comitato scientifico

23.1 Il comitato scientifico avrà il compito di dare un indirizzo specifico per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca.

23.2 Il comitato collaborerà con il Consiglio Direttivo e a tale scopo il suo presidente, o un componente del comitato designato dal suo presidente, potrà partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo stesso.

23.3 Il comitato viene convocato dal suo presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività con libertà di forme.

23.4 Per la validità delle decisioni del comitato sarà necessario il voto della maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

23.5 Il Consiglio Direttivo provvede anche a eventuali sostituzioni dei membri del comitato.

23.6 Delle riunioni il comitato curerà la redazione di un succinto verbale riflettente soprattutto la parte decisionale

CAPO VI SEGRETARIO

Art.24

Competenze del Segretario

24.1 Il segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio rinnovabile

24.2 Il Segretario cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente ai rapporti con il personale, anche in via disciplinare, controfirma le assunzioni, i licenziamenti, e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

24.3 Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, se non componente del Consiglio Direttivo, alle sedute del Consiglio Direttivo stesso ed alle riunioni dell'Assemblea avendo, in particolare, la cura dei libri verbali del Consiglio Direttivo dell'Assemblea.

CAPO VII TESORIERE

Art.25

Competenze del Tesoriere

25.1 Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione, e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo a tale riguardo del potere di firma.

25.2 Il Tesoriere dura in carica per il triennio del Consiglio Direttivo salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Art.26

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

26.1 L'Assemblea costituente delibererà di demandare al Consiglio Direttivo la stesura di un regolamento dello Statuto che sarà ratificato alla prima Assemblea utile.

Art.27

SCIOGLIMENTO

27.1 L'Associazione, a norma dell'art 12.5, può essere sciolta dall'Assemblea dei soci, in sede straordinaria, convocata e costituita a norma degli articoli 10 e 11. Il verbale dovrà essere redatto dal notaio.

27.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

27.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:

- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art 30 del c.c. e degli articoli 11-21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) delibera sulla devoluzione del patrimonio risultante dalla liquidazione secondo quanto previsto al punto 25.2

Art.28

Rinvio

28.1 Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di ONLUS e di associazioni non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro e speculativi, nonché la legislazione regionale vigente sulle persone giuridiche private.